



*Al Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'articolo 90 rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 59, 64 e 90;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012 recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate";

Visto il decreto dipartimentale 12 marzo 2015, n. 271, che, in attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012, ha stabilito le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;

X



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell' articolo 1-bis, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012, n. 794, recante "approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61";

Ritenuto di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 20, ed all'articolo 90 della legge 238/2016, all'emanazione di norme sul sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG.;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome in data 19 aprile 2018;

DECRETA

Articolo 1

(Scopo e ambito di applicazione)

Il presente decreto ministeriale, di seguito decreto, disciplina, in attuazione dell'articolo 64, comma 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, di seguito legge, il sistema di controllo e vigilanza dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 882/2004 e ss.mm..

Articolo 2

(Definizioni e termini)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
 - b) «ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;
 - c) «ufficio territoriale» l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato;
 - d) «Regioni e PP.AA.»: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - e) «categorie di operatori della filiera vitivinicola»: viticoltori, vinificatori, imbottiglieri, etichettatori, intermediari e altri specifiche categorie di operatori non classificabili tra le precedenti categorie, inseriti nel sistema di controllo;
 - f) «DO», «DOP», «DOCG» e «DOC»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine;
 - g) «IG», «IGP» e «IGT»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a indicazione geografica;
 - h) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n.194 e i Sistemi informativi regionali, ove presenti;
 - i) «organismo di controllo/organismi di controllo»: persona giuridica pubblica o privata a cui l'autorità competente ha delegato compiti di controllo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 e ss.mm .., e che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento;



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

- j) «fascicolo di controllo»: insieme delle informazioni e dei documenti funzionali all'attività di controllo di cui dispongono gli organismi di controllo, relativi a ogni operatore immesso nel sistema di controllo e alle attività di tale operatore;
- k) «vigilanza»: complesso delle attività svolte dall'autorità competente, attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, finalizzate a verificare che non sussistano carenze di requisiti e carenze dell'Organismo di controllo nell'espletamento dei compiti delegati e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi.
- l) «BdV»: l'acronimo di Banca dati Vigilanza istituita ai sensi decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
- m) «schedario viticolo»: lo strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;
- n) «registro telematico»: il registro tenuto con modalità telematiche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell' impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli.
- o) «imbottigliamento»: la definizione riportata all'art. 56 del Reg (CE) N. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009.
- p) «operazioni di etichettatura»: apposizione sui prodotti già imbottigliati delle informazioni sui recipienti;
- q) «<R.U.C.I.>»: Registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, e di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2015.

Articolo 3

(Sistema di controllo)

1. Il Ministero è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG.
2. Il Ministero delega i compiti di controllo ad uno o più organismi di controllo ed è, altresì, l'autorità responsabile della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 64, commi 1, 2 e 17, della legge.
3. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 1 e 2 attraverso l'ICQRF.
4. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata da organismi di controllo iscritti nell' *«Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo»*, di cui all' articolo 64, comma 3, della legge.
5. La scelta dell'organismo di controllo è effettuata secondo le modalità stabilite nell'articolo 64, commi 12, 13 e 14 della legge e dell'articolo 4 del decreto.
6. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.
7. Ogni produzione riconosciuta, comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo, salvo il caso di cui all'articolo 64, comma 14, ultimo periodo.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

Articolo 4

(Scelta dell'Organismo di controllo)

1. La scelta dell'organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 64, comma 4, della legge, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o della IG e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero.
2. In assenza dei Consorzi di tutela, le Regioni e PP.AA., nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni delle uve e del vino rivendicati, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero, per ciascuna DO e IG, l'organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 64, comma 4, della legge. Nel caso di denominazioni interregionali e nel caso di mancato accordo, la scelta è effettuata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma nel cui territorio ricade la maggiore produzione di uve e di vino rivendicati, con riferimento alla media dell'ultimo biennio.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano all'ICQRF, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organismo di controllo scelto per la singola DO o IG.

Articolo 5

(Iscrizione nell'elenco, autorizzazione, revoca e sospensione degli organismo di controllo)

1. L'organismo di controllo che intende proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche, presenta apposita istanza al Ministero, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della legge, unitamente alla documentazione indicata nell'allegato 1 e redatta secondo le istruzioni ivi previste.
2. L'organismo di controllo scelto per il controllo della specifica DO o IG presenta all'ICQRF, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, un'istanza di autorizzazione, unitamente al certificato di accreditamento aggiornato, se organismo di controllo privato, alla procedura di controllo e certificazione aggiornata, se organismo di controllo pubblico, al piano di controllo e al tariffario, per ciascuna DO e IG per la quale è richiesta l'autorizzazione.
3. Il piano di controllo si compone di una parte generale, facente esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'allegato 2, e di un'eventuale parte speciale contenente disposizioni specifiche di controllo rese necessarie dal disciplinare di produzione di ciascuna DO/IG ovvero dalla scelta di effettuare controlli analitici e organolettici a campione per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, lettera b) della legge.
4. Il tariffario è redatto secondo i criteri previsti dall'allegato 3.
5. Il provvedimento di autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli. L'autorizzazione è rilasciata dall'ICQRF entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
6. L'autorizzazione ha durata triennale ed è rinnovabile a seguito di conferma della scelta effettuata ai sensi dell'articolo 64, commi 12, 13 e 14, della legge. In caso di riconoscimento di nuove DO o IG, la relativa autorizzazione all'organismo di controllo avrà la medesima scadenza delle autorizzazioni già rilasciate per il triennio in corso.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

7. La documentazione di cui all'articolo 64, comma 5, della legge è approvata con apposito provvedimento in caso di modifica della stessa nel corso del triennio di validità dell'autorizzazione a seguito di presentazione di istanza motivata, dimostrando la preventiva comunicazione al Consorzio di tutela riconosciuto o alla Regioni e PP.AA. competenti.
8. Ai sensi dell'articolo 64, comma 7, l'autorizzazione può essere sospesa in caso di:
 - a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;
 - b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
 - c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;
 - d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
 - e) adozione di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.
9. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto, in ogni caso, ad attività di vigilanza da parte dell'ICQRF.
10. L'autorizzazione di cui al comma 5 è revocata in caso di:
 - a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;
 - b) tre provvedimenti di sospensione, ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.
11. La revoca è immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attività di controllo fino a sostituzione. Nelle altre ipotesi, la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.
12. In caso di revoca immediata, i soggetti legittimati di cui all'articolo 64, commi 12, 13 e 14, comunicano, nel termine di 20 giorni, la scelta del nuovo organismo di controllo.
13. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta ovvero una singola sede operativa dell'organismo di controllo.
14. Prima della scadenza del triennio, i soggetti legittimati, ai sensi dell'articolo 64, commi 12, 13 e 14 della legge, possono, a seguito di provvedimenti di sospensione o a seguito di ordinanza ingiunzione emessa per gli illeciti di cui all'articolo 80 della legge, scegliere un altro organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 64, comma 4, della legge. La nuova scelta deve essere comunicata all'ICQRF per l'apertura del nuovo procedimento di autorizzazione.
15. L'ICQRF comunica ai soggetti legittimati di cui all'articolo 64, commi 12, 13 e 14 i provvedimenti rilevanti ai fini dei commi 8 e 11.
16. L'ICQRF pubblica, sul sito internet del Ministero, i piani di controllo e i tariffari approvati e cura la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 64, comma 4 della legge.
17. Gli organismi di controllo sono cancellati dall'elenco di cui all'articolo 64, comma 4, in caso di revoca e se, al termine del quarto anno di iscrizione nello stesso, non sono stati scelti per effettuare il controllo di alcuna



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

DO o IG. In caso di revoca, la nuova iscrizione nell'elenco può essere richiesto solo dopo che siano trascorsi quattro anni dalla cancellazione.

18. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG può avvalersi, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 64, comma 4, della legge. In tal caso le relative attività devono essere svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, sulla base di una convenzione. L'organismo di controllo autorizzato è responsabile delle attività affidate ad altro organismo di controllo. Le attività di certificazione non possono essere affidate a terzi.

Articolo 6

(Obblighi degli organismi di controllo)

1. Gli organismi di controllo assicurano per l'intera durata dell'autorizzazione:
 - a) la verifica dell'idoneità morale, dell'imparzialità e dell'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione; prevedendo anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi e per quest'ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;
 - b) che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, ad esclusione delle commissioni di degustazione;
 - c) che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;
 - d) che il ruolo di valutazione sia distinto dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;
 - e) l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
 - f) l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;
 - g) una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;
 - h) la rotazione del personale impiegato nell'attività di controllo, compreso il personale addetto al prelievo dei campioni, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive.
2. Gli organismi di controllo comunicano al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione.
3. Gli organismi di controllo non svolgono né direttamente né indirettamente attività di consulenza e di servizi, ivi compreso la fornitura a titolo oneroso di applicativi informatici.
4. Il personale degli organismi di controllo nello svolgimento dell'attività di controllo è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
5. Gli organismi di controllo utilizzano esclusivamente i laboratori di analisi autorizzati dal Ministero.
6. L'accertamento di non conformità comporta l'applicazione puntuale del livello di gravità e del trattamento previsto dal piano di controllo autorizzato.



*Al Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

7. In caso di subentro, nel corso dell'anno, da parte di altro organismo nell'attività di controllo e certificazione, a ciascuno degli organismi spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relativa al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro.
8. Nell'esercizio dell'attività di controllo, gli organismi di controllo hanno, inoltre, l'obbligo di:
 - a) comunicare all' ICQRF e, per gli aspetti di competenza, alle Regioni e PP.AA., territorialmente competenti, i risultati dei controlli effettuati in modo regolare e ogniqualvolta sia richiesto;
 - b) deliberare, entro 15 giorni lavorativi, la non conformità rilevata nel corso delle verifiche;
 - c) di decidere i ricorsi entro 30 giorni dalla presentazione;
 - d) trasferire i fascicoli di controllo all'organismo di controllo subentrante entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione e concludere le attività di controllo in corso;
 - e) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dalle autorità di cui all'articolo 3.

Articolo 7

(I soggetti della filiera vitivinicola)

1. L'attività di controllo e certificazione per i vini a DO e IG è svolta dagli organismi di controllo su tutti i soggetti della filiera di produzione della singola DO o IG secondo i criteri e con le modalità stabiliti nei rispettivi piani di controllo e nei tariffari approvati.
2. Ai sensi dell'articolo 64, comma 16, della legge, tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) partecipanti alla filiera di produzione della singola DO o IG sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione della produzione tutelata e accettano le condizioni del servizio di controllo e certificazione.
3. La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione DO o IG.
4. Gli imbottiglieri e gli etichettatori, per l'inserimento nel sistema di controllo, inviano all'organismo di controllo autorizzato la comunicazione di imbottigliamento o di etichettatura.
5. L'organismo di controllo assoggetta al controllo anche gli imbottiglieri esteri ove previsto dal piano dei controlli della singola DO/IG.
6. Il piano dei controlli approvato e il prospetto tariffario, per le singole DO o IG, sono resi disponibili ai soggetti della filiera vitivinicola interessata anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell'Organismo di controllo.
7. L'organismo di controllo deve tenere un elenco aggiornato dei soggetti iscritti.

Articolo 8

(Attività di controllo e certificazione)

1. Gli organismi di controllo svolgono l'attività di controllo e certificazione nel rispetto del piano di controllo e del tariffario approvato, delle norme cogenti, delle istruzioni impartite dall'autorità competente e delle



*Al Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

procedure e istruzioni contenute nella documentazione di sistema, per gli organismi privati, e nella procedura di controllo e certificazione, per gli organismi pubblici.

2. L'organismo di controllo verifica la conformità ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione e la rintracciabilità del prodotto a DO e IG certificato e destinato alla certificazione e assicura la corrispondenza dei quantitativi certificati o destinati alla certificazione con le risultanze della contabilità ufficiale.
3. L'organismo di controllo, per ciascuna DO o IG controllata, deve assicurare l'evidenza documentale delle azioni e delle attività previste dal piano dei controlli approvato. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti e deve essere trasmessa all' Organismo di controllo subentrante, in caso di revoca dell'autorizzazione o nuova scelta effettuata dai soggetti legittimati.
4. Il campione di soggetti da sottoporre a verifica ispettiva annuale è determinato tramite sorteggio. L'estrazione del campione deve essere eseguita per ciascuna DO e IG e per ogni categoria della filiera vitivinicola, nelle percentuali minime e secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'allegato 2 del decreto.
5. Le operazioni di sorteggio devono essere eseguite in tempo utile sia per la conclusione dei controlli entro l'anno solare di sorteggio e sia per assicurare lo svolgimento dei controlli nel periodo più funzionale al controllo stesso.
6. L'Organismo di controllo trasmette all' ICQRF gli elenchi degli operatori assoggettati, suddivisi per categoria, alla specifica DO e IG indicando quelli oggetto di sorteggio per l'anno solare in corso.
7. Il Comitato di certificazione dell'organismo di controllo, in caso di non conformità rilevata nell'ambito del piano dei controlli di una specifica DO e IG, valuta l'impatto della non conformità anche rispetto ai requisiti dei disciplinari delle DO e a IG coesistenti sulla stessa unità vitata nonché rispetto alla possibilità di eventuali riclassificazioni e declassamenti ad altra DO o IG.
8. Ai fini della certificazione delle produzioni di vino atto a divenire DO si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge e le relative norme attuative. In caso di giudizio di idoneità, l'organismo di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita.
9. Gli imbottiglieri di vini DOCG e DOC richiedono i contrassegni all'organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela riconosciuto, se delegato a tal fine dal organismo di controllo autorizzato.
10. L'organismo di controllo autorizzato, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi del prodotto nel registro telematico, consegna i contrassegni richiesti o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato.
11. Gli organi di controllo ufficiali tengono conto, ai fini della programmazione delle attività di controllo, delle verifiche eseguite dagli Organismi di controllo e dei relativi esiti, attraverso la consultazione del R.U.C.I.

Articolo 9

(Acquisizione delle informazioni ai fini del controllo e certificazione)

1. L'acquisizione delle informazioni da parte degli organismi di controllo avviene attraverso i servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN e, per i soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge, attraverso la dichiarazione di produzione, la dichiarazione di giacenza, la documentazione di accompagnamento e commerciale e da altra documentazione giustificativa.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

2. I soggetti esonerati di cui al precedente comma possono chiedere l'accesso ai servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN.
3. L'operatore aggiorna il registro telematico per il prodotto oggetto di richiesta di certificazione per consentire la verifica del carico e il rilascio della certificazione.
4. In caso di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto a divenire DO, di prodotto a DO o rivendicato a IG, compresa la commercializzazione di vino sfuso verso altri Stati membri o Paesi terzi, l'operatore aggiorna il registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento.
5. Gli imbottiglieri, qualora non siano previsti termini più restrittivi dal decreto 20 marzo 2015 n. 293, aggiornano il registro telematico non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello specifico prodotto.
6. Gli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere assolti dall'operatore con la trasmissione all'organismo di controllo, nei tempi ivi previsti, delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del prodotto e della comunicazione di avvenuto imbottigliamento ovvero della comunicazione riepilogativa dei quantitativi di vini a DO e IG ceduti direttamente al consumatore finale con i riferimenti alla certificazione di idoneità, per i casi in cui è prevista. In tal caso, restano fermi gli obblighi di aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al Decreto 20 marzo 2015 n. 293.

Articolo 10

(Oneri informativi a carico dell'organismo di controllo)

1. L'organismo di controllo comunica all'operatore interessato la non conformità rilevata nel corso delle verifiche, entro 5 giorni dalla relativa deliberazione del Comitato di certificazione.
2. Le comunicazioni di non conformità sono redatte secondo il modello di cui all'allegato 4 del decreto e devono dettagliatamente indicare il trattamento, l'azione correttiva, i termini entro i quali è verificata e le modalità di risoluzione della stessa, la facoltà per l'operatore di presentare ricorso avverso la deliberazione del Comitato di certificazione, nonché il termine di presentazione, che non può essere fissato oltre il trentesimo giorno dalla notifica all'operatore della non conformità.
3. L'organismo di controllo comunica all'ufficio territoriale competente le non conformità gravi deliberate dal Comitato di certificazione, entro 20 giorni lavorativi dalla verifica. In tali casi, l'organismo di controllo deve tempestivamente informare l'ufficio territoriale competente del ricorso eventualmente presentato dal soggetto interessato e, in seguito, del suo esito, ai sensi dell'articolo 79 della legge.
4. L'ufficio territoriale informa sollecitamente l'organismo di controllo dei provvedimenti adottati in esito alle comunicazioni di cui al comma 3.
5. Le non conformità lievi, avverso le quali non è stato presentato ricorso ovvero in caso di rigetto del ricorso presentato, che non sono state risolte nelle modalità e nei tempi indicati dall'organismo di controllo, diventano gravi a seguito di deliberazione del Comitato di certificazione.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

6. L'organismo di controllo comunica mensilmente all'ICQRF le non conformità lievi diventate definitive per assenza di ricorso o per rigetto del ricorso nonché i dati relativi alle verifiche a carico di operatori con esito positivo.
7. L'organismo di controllo comunica al soggetto interessato e alla Regione e Provincia Autonoma competente qualsiasi non conformità riconducibile al vigneto e al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo. Le Regioni e PP. AA., entro la data di rivendicazione delle produzioni ottenute sulle superfici oggetto delle non conformità, verificano l'aggiornamento e la validità del dato relativo alle superfici vitate operato dal soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute nelle comunicazioni di non conformità. Le comunicazioni di non conformità effettuate entro il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la campagna in corso, quelle effettuate dopo il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la campagna successiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge.
8. Gli eventuali disallineamenti, che non costituiscono una violazione del disciplinare di produzione, sono comunicati alle Regioni e PP. AA., ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge, e all'interessato.
9. All'organismo di controllo è fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione e l'acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini, del registro telematico nonché per l'inserimento dei dati nella BdV.
10. L'organismo di controllo deve fornire al Consorzio di tutela, di cui all'articolo 41, comma 1, della legge i dati relativi alla quantità di prodotto a DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato e vino imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiate dai soci del Consorzio medesimo. I medesimi Consorzi devono richiedere tali dati comunicando annualmente l'elenco dei soci.
11. L'organismo di controllo deve fornire al Consorzio di tutela, di cui all'articolo 41, comma 4, della legge i dati relativi alla quantità di prodotto DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiale precedente a carico di tutti i soggetti immessi nel sistema di controllo della DO e IG anche se non soci del Consorzio di tutela.
12. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di controllo sono assolti attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BdV.
13. L'organismo di controllo è tenuto a trasmettere all' ICQRF e alle Regioni e PP.AA. competenti, entro il 1° marzo di ciascun anno, una relazione sulle criticità riscontrate durante l'anno precedente, nello svolgimento delle attività di certificazione e controllo, corredata dai dati previsti nell'allegato 5.
14. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente degli organismi di controllo.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero.
2. Il decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794, è abrogato.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo*

3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del Capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa.

Il Ministro
Gianmarco Contino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Contino', written over the printed name.